



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 del 31/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE SAGRE, DELLE FIERE E DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA SU AREA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO.

L'anno **duemiladiciassette trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **21:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Presente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO - nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. cinque all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 5 del 31/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE, DELLE FIERE E DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA SU AREA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO.

L'assessore Gozzi Anna illustra in modo ampio e dettagliato il regolamento e le novità introdotte dalla Regione Lombardia nella disciplina delle fiere e sagre

Il consigliere Barilli chiede se le associazioni che sono state coinvolte hanno espresso pareri sul regolamento ; l'assessore precisa che vi sono stati alcuni rilievi ,ma la maggior parte sono stati recepiti .Precisa inoltre che l'attenzione di questo regolamento è sulle feste che si svolgono su area pubblica ,mentre non sono coinvolte le manifestazioni su area privata ;inoltre le norme introdotte mentre all'inizio sembravo molto restrittive ,di fatto non lo sono .

Il consigliere Nizzoli conferma che quanto detto dall'assessore anche nell'incontro con la Regione e gli operatori del settore.

Il vice sindaco Pasquali; ricorda i problemi al riguardo che sono presenti sul territorio comunale .L'iniziativa promossa dal consigliere Nicoli ha messo insieme quello che dovrebbe essere una vera festa ,cioè coinvolgere i soggetti locali e far divertire il pubblico .In altre aree,in cui mancano le destinazioni d'uso , si fanno invece feste in modo improprio che non condivide dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico di cui al decreto legislativo 18/08/2000, n.267 ed in particolare l'art.7 relativo all'adozione, da parte del Comune di Regolamenti nelle materie di propria competenza;

Visto lo Statuto comunale;

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 28/04/2015 fu approvato il Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee, finalizzato a disciplinare le feste/manifestazioni tradizionali che si svolgono ogni anno sul territorio comunale, concentrate soprattutto nei mesi estivi;

Considerato che Regione Lombardia con D.G.R. 2 agosto 2016, N. X/5519 (*Linee guida per la stesura dei Regolamenti comunali delle sagre*) ha emanato una nuova disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;

- che per le sagre e le fiere è stata determinata la procedura di redazione dell'elenco annuale, funzionale alla successiva pubblicazione del "calendario annuale delle fiere e delle sagre" ai sensi dell'art. 18- bis LR 6/2010;

Ritenuto necessario l'adeguamento alla normativa regionale;

Tenuto conto che le feste e sagre rappresentano un'occasione importante per veicolare i prodotti tipici del territorio, per non disperdere la memoria dei menù tradizionali e per favorire l'aggregazione e l'incontro fra cittadini,in un'ottica di

promozione e valorizzazione dei territori locali ;

Dato atto che la proposta di regolamento, in approvazione , è stata presentata alle associazioni locali, maggiormente rappresentative, organizzatori di manifestazioni sul territorio comunale

Atteso altresì che la proposta di regolamento è stata trasmessa alle Associazioni di Categoria, ai sensi dell'art. 19 c. 2 della l.r. N. 6/2010, per i pareri di competenza

Atteso che con nota prot.n. 8394 del 7/12/2016 solo Confesercenti di Mantova ha espresso richiesta di riesame sull'art. 2 e 4 del Regolamento

Dato atto che la versione proposta in approvazione tiene conto in parte delle richieste avanzate , fatta eccezione per la durata massima consentita per ciascun evento che l'Amministrazione Comunale propone essere di 8 giorni, anziché di 3 come richiesto dall'associazione di categoria

Visto il regolamento composto da n.9 articoli ;

Vista la deliberazione n.127 del 13/12/2016 con la quale è stato approvato il calendario delle fiere e delle sagre per l'anno 2017

Acquisito i pareri di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.13 consiglieri presenti e votanti;

delibera

- di approvare il "Regolamento Comunale delle sagre delle fiere e delle attività di somministrazione temporanea su area privata aperta al pubblico" formato da n.9 articoli, nel testo allegato alla presente, della quale forma parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE, DELLE FIERE E DELLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA SU AREA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO**

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 18-ter e dell'art. 16,c.6 lett. F della Legge Regionale 2 Febbraio 2010, n. 6 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*) e delle linee guida di cui alla Delibera di Giunta Regionale 2 Agosto 2016, n. X/5519, lo svolgimento delle sagre e delle fiere del Comune di Dosolo, nonché le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'art. 72 LR 6/2010.
2. Le presenti disposizioni sono dirette a garantire massima trasparenza all'organizzazione delle sagre e delle fiere che si svolgono sul territorio comunale e a consentire al Comune di verificare la sostenibilità di tali manifestazioni temporanee, nonché al fine di favorire il coinvolgimento attivo degli operatori in sede fissa e su area pubblica già presenti nell'ambito comunale e promuovere in modo coordinato le azioni di valorizzazione dell'attrattività del territorio

Articolo 2
(Sagre e altre attività di somministrazione temporanea, disposizioni generali)

1. L'esercizio delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande che hanno luogo sul territorio comunale, su area pubblica ovvero su area privata in disponibilità pubblica, deve svolgersi in ossequio alle disposizioni del presente regolamento, nonché nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria, igienico-sanitaria e di sicurezza posta a tutela dei consumatori, dei lavoratori e dei terzi.
2. La durata di ciascuna manifestazione non potrà superare gli 8 (otto) giorni ; ciascun soggetto organizzatore potrà effettuare, nell'arco dell'anno, più di una manifestazione ,purchè la somma della durata complessiva degli eventi non sia superiore a otto giorni. E' in facoltà della Giunta Comunale autorizzare ,in deroga a quanto sopra indicato,un periodo superiore di svolgimento della/e manifestazione/i, qualora tali eventi siano promossi con finalità benefiche,anche per la raccolta di fondi a favore di enti o associazioni non profit.
3. Le attività di somministrazione temporanea che si svolgono su area pubblica ovvero su area privata in disponibilità pubblica – ossia le sagre di cui all'art. 16 comma 2 lettera G LR 6/2010 – devono necessariamente essere iscritte nel “calendario regionale delle fiere e delle sagre” di cui all'art. 18-bis LR 6/2010, nel quale confluiscono anche le sagre riportate nel “registro delle sagre, delle fiere e delle altre manifestazioni storiche e di pregio” di cui al successivo art. 3.
4. Le sagre inserite nel calendario regionale delle fiere e delle sagre devono essere progettate prevedendo nelle relative planimetrie tutto quanto necessario al fine di provvedere alla

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

raccolta differenziata dei rifiuti e al relativo smaltimento al termine della manifestazione, nonché per assicurare la presenza di adeguate aree destinate ai servizi igienici e al parcheggio degli autoveicoli degli avventori, garantendo la piena accessibilità alla manifestazione da parte dei soggetti diversamente abili, cui peraltro vanno destinate apposite aree sosta e strutture igieniche dedicate

5. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune concede agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi limitrofi che ne fanno richiesta di vendere o somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale ovvero su quella adiacente alla sagra. Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o su area pubblica normalmente attivi nella zona, previo consenso degli organizzatori della manifestazione, e per una parte non eccedente il 10% di tale area.
6. Le attività di temporanea somministrazione su area privata non in disponibilità pubblica sono assoggettate a SCIA e sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.
7. Salvo che per quanto previsto per gli eventi iscritti nel registro di cui all'art. 3, le autorizzazioni per fiere e sagre non iscritte nel registro sono concedibili previa istanza da presentare al Comune, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data proposta per l'evento, sentite le Associazioni di cui all'art. 4 comma 4.

Articolo 3

(Sagre, fiere e altre manifestazioni storiche e di pregio)

1. Le istanze per lo svolgimento di manifestazioni, anche ai fini dell'inserimento delle sagre, delle fiere e delle altre manifestazioni di pregio, nel registro regionale di cui all'art. 18 LR 6/2010 sono presentate al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.

2. La Giunta Comunale, raccolte le istanze e sentite le Associazioni di cui all'art. 4 comma 4, approva l'elenco delle manifestazioni accompagnate da attività di temporanea somministrazione – eventualmente svolti anche su area privata aperta al pubblico – nonché delle fiere da inserire nel registro delle sagre, delle fiere e delle altre manifestazioni storiche e di pregio, anche al fine di favorire il riconoscimento regionale di tali eventi, ai sensi dell'art. 18 LR 6/2010.

2. Le sagre e le fiere iscritte nel registro regionale sono ogni anno d'ufficio inserite nell'elenco delle fiere e delle sagre del Comune e dunque pubblicate nel "calendario regionale delle fiere e delle sagre" entro il 15 Dicembre, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.5519/2016. Le attività di somministrazione su area privata aperta al pubblico inserite nell'elenco comunale, ancorché analogamente autorizzate d'ufficio per ogni anno, non sono inserite nell'elenco regionale delle fiere e delle sagre.

3. Fermo restando il rispetto dell'art. 7 per le modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre, la Giunta, anche su richiesta degli organizzatori, può approvare modifiche al programma di ciascuna manifestazione e/o alle relative planimetrie; è in facoltà della Giunta Comunale modificare o rimuovere qualsiasi manifestazione inserita nel registro, nel rispetto del summenzionato art. 7 con

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

riguardo alle modifiche ammissibili per gli eventi già pubblicati sul calendario regionale, nonché – se del caso – delle eventuali ulteriori norme predisposte dalla Regione per la tutela degli eventi di cui all'art. 18 LR 6/2010 e previa informazione alle associazioni di cui all'art. 4 c. 4

Articolo 4
(Istanza per lo svolgimento delle sagre)

1. L'iscrizione di una sagra nell'elenco comunale delle sagre e delle fiere è subordinata al rispetto della procedura prevista dal presente articolo. Tale procedura è avviata tramite apposita istanza da rivolgere all'Amministrazione da parte degli organizzatori proponenti, avvalendosi del modello di cui all'allegato A del presente regolamento (*Modulo d'istanza per lo svolgimento di fiere, sagre o altre attività di somministrazione temporanea su area privata ad uso pubblico*).

2. L'istanza deve riportare, a pena d'inammissibilità:

- a) dati anagrafici degli organizzatori (persone fisiche, giuridiche o enti non riconosciuti), loro recapito telefonico o di posta elettronica;
- b) programma di massima della manifestazione recante:
 - denominazione, ubicazione, giorni e orari di svolgimento;
 - tipologia e numero indicativo degli operatori di cui si propone la partecipazione;
 - planimetria dell'evento recante indicazione delle strutture predisposte per adeguare la stessa alla normativa vigente;
 - eventuale segnalazione di somministrazione di prodotti tipici enogastronomici legati alla cultura locale;
 - eventuale sito web dell'iniziativa.

3. L'istanza deve essere depositata entro il 30 settembre di ogni anno a valere per l'anno successivo ed è sottoposta alla valutazione dell'Amministrazione comunale che può – con provvedimento espresso e motivato – suggerire modifiche e richiedere integrazioni per le domande depositate, nonché respingere le istanze di eventi che, pur ammissibili in quanto non espressamente in contrasto con le norme vigenti né con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali, siano comunque da considerare insostenibili.

4. Il Comune prima di accogliere le istanze di cui al comma 1 e inscrivere la manifestazione nel registro delle sagre e fiere di cui all'art. 18 della L.R.n.6/2010, deve sentire le Associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su area pubblica e la somministrazione ai sensi dell'art. 16 LR 6/2010, nonché le Associazioni dei consumatori e degli utenti, fornendo loro la documentazione relativa a ogni istanza depositata ; il medesimo procedimento si applica in caso di evento proposto dall'Amministrazione Comunale di Dosolo .

5. Fatta eccezione per quegli eventi che siano inseriti nel registro di cui all'art. 3, nonché per quelle manifestazioni per le quali le Associazioni abbiano all'unanimità suggerito apposita deroga, devono ritenersi non ammissibili le manifestazioni con durata maggiore di 8 giorni – anche non consecutivi – ovvero proposte negli stessi giorni o comunque a meno di 15 giorni di distanza da altro analogo evento ammissibile, che si ritenga prevalente ai sensi del comma 6. Risulta in ogni caso

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

inderogabile il divieto di cui all'art. 18-ter comma 5 LR 6/2010, che impone di non autorizzare, nei medesimi giorni e su aree contigue, sagre, mercati e fiere.

6. Nel caso di conflitto tra la sostenibilità di diverse istanze, tenendo in considerazione anche gli eventi proposti dalla medesima Amministrazione e ferma restando la prevalenza degli eventi iscritti nel registro di cui all'art. 3, il Comune procede a una comparazione tra i diversi eventi, attenendosi – nell'ordine – ai seguenti criteri:

- a)** forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- b)** sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale (i prodotti alimentari somministrati dovranno in tal caso provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque consistere in prodotti da questa riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT);
- c)** anni di svolgimento della sagra;
- d)** grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e)** ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Articolo 5

(Istanza per lo svolgimento delle fiere)

1. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 si applicano – in quanto compatibili alla luce della disciplina regionale del commercio su area pubblica – anche per lo svolgimento delle fiere di cui all'art. 16 comma 2 lettera F della richiamata Legge Regionale. Tali eventi, sentite le Associazioni di cui all'art. 4 comma 4, debbono necessariamente essere riportati nell'elenco annuale del Comune e dunque nel calendario regionale di cui all'art. 6, previa presentazione di apposita istanza da parte degli organizzatori, o – comunque – previa tempestiva presentazione della relativa documentazione da parte del Comune. ■

Articolo 6

(Pubblicazione dell'elenco annuale delle fiere e delle sagre e segnalazione alla Regione)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comune, elabora l'elenco provvisorio delle fiere e delle sagre che inoltra alle Associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su area pubblica e la somministrazione ai sensi dell'art. 16 LR 6/2010 nonché ai soggetti che hanno presentato le istanze di cui all'art. 4.

2. Entro il 30 Novembre di ogni anno, il Comune pubblica l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo; prima della pubblicazione dell'elenco annuale, il Comune deve consentire agli organizzatori di valutare le modifiche eventualmente richieste, fornendo un termine per l'accettazione delle stesse. Qualora tale accettazione non pervenga in tempo utile, le relative istanze sono respinte dal Comune con provvedimento espresso e motivato.

3. L'elenco di cui al comma 2 è inserito entro il 15 Dicembre sull'apposita piattaforma informatica predisposta dalla Regione, ai fini della pubblicazione del calendario regionale delle fiere e delle sagre.

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

4. Qualora l'istanza di un evento coinvolga anche il territorio di altre aree municipali, il Comune non può procedere a inserirla nel calendario regionale tranne che d'intesa con le altre amministrazioni, ovvero dopo idonea modifica del relativo programma.

5. Il Comune procede in ogni caso a inoltrare alle Amministrazioni contermini e a quelle con esse confinanti l'elenco provvisorio delle fiere e delle sagre di cui al comma 1, nonché l'elenco di cui al successivo comma 2.

Articolo 7

(Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre)

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato soltanto dal Comune, previo parere delle Associazioni di cui all'art. 4 comma 4.

2. Le modifiche relative all'inserimento di nuove manifestazioni sono in ogni caso ammissibili solo con riguardo a eventi "non previsti e non prevedibili in sede di programmazione annuale" e, con riferimento alle fiere, solo per le manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.

3. Ogni richiesta di modifica da parte degli organizzatori deve essere inoltrata al Comune con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data ipotizzata per la manifestazione. Tale termine può essere derogato – con provvedimento espresso e motivato dell'Amministrazione – solo per la modifica di eventi già calendarizzati ed esclusivamente in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari, nonché entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà, ferma restando la necessità di consultare le Associazioni di cui all'art. 4 comma 4.

Articolo 8

(Vigilanza e sanzioni)

1. La polizia comunale vigila sull'applicazione del presente regolamento, erogando le sanzioni previste dalla LR 6/2010 e introitandone i proventi.

Articolo 9

(Norme finali e transitorie)

1. Le istanze per l'organizzazione di attività di somministrazione temporanea e di fiere sono inviate alla casella di posta elettronica certificata del Comune o comunque fatte pervenire al protocollo municipale da parte dei soggetti interessati.

2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate previo obbligatorio parere delle Associazioni di cui all'art. 4 comma 4.

3. In fase di prima applicazione, il termine per il deposito delle istanze di cui all'art. 4 comma 3 è posticipato al 31 Ottobre e il termine per l'elaborazione del calendario provvisorio di cui all'art. 6 comma 1 è posticipato al 15 Novembre.

4. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale, è pubblicato per quindici giorni all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate e disapplicate tutte le norme regolamentari, contenute in altri atti, in contrasto o incompatibili con la disciplina dettata dal presente regolamento.

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2016 / 540
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE SAGRE, DELLE FIERE E DELLE
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA SU AREA PRIVATA APERTA AL
PUBBLICO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 27/01/2017

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2016 / 540
UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE SAGRE, DELLE FIERE E DELLE
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA SU AREA PRIVATA APERTA AL
PUBBLICO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 27/01/2017

IL RESPONSABILE
DONELLI DEBORA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 31/01/2017

UFFICIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE SAGRE, DELLE FIERE E DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA SU AREA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/02/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 31/01/2017

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE SAGRE, DELLE FIERE E DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA SU AREA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 15/02/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 07/03/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)